

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO  
Quinta sezione civile  
Sezione specializzata in materia di Imprese**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Galazzi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis)/2012 promossa da:

**SOCIETA' CORRENTISTA**

-attrice-

**contro**

**BANCA**

-convenuta-

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, una società correntista ha convenuto in giudizio la Banca allegando di avere acceso con il predetto istituto di credito, in data 15.4.1991, il contratto di c/c nr. (omissis), cui ineriva una apertura di credito, ed ha chiesto accertarsi il saldo dare/avere previa esclusione delle poste illegittimamente applicate per anatocismo; CMS, spese e valute non previamente pattuite, nonché interessi passivi superiori al tasso soglia non pattuiti per iscritto.

Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente da parte della convenuta perché inserite nel contratto di conto corrente ordinario per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari; ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della CMS anche sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto, anche per mancanza di causa od insufficiente determinatezza; ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongono spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti; ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (per il cliente) inserite nel conto corrente ordinario intercorso tra le parti e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e quelle passive nella data di effettuazione delle operazioni; ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato il superamento tasso soglia di usura e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurari; accertare la mancanza del contratto di conto corrente, la mancata e/o pattuizione del tasso di interessi ultralegale, e per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovuti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore vigente, rideterminare il saldo del conto corrente depurandolo dal tasso ultralegale, dalla commissioni di massimo scoperto sia intrafido sia extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa; ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e di commissioni dal momento in cui il conto

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze; da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale del conto intrattenuto da parte attrice presso la banca convenuta; ritenere e dichiarare che l'odierna attrice ha diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediante l'applicazione di clausole illegittime (danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od in misura superiore al dovuto, anziché essere impiegate in investimenti produttivi o comunque in occasione di espansione dell'attività economica oggetto di impresa; accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell'odierna attrice ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare in tal caso l'obbligo della banca convenuta a corrispondere detta somma; condannare l'azienda di credito convenuta al pagamento della somma di euro 57.771,42 a titolo di restituzione di indebito e/o la minore o maggior somma da quantificare a mezzo di ctu in corso di giudizio e che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi; condannare l'azienda di credito convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per i motivi di cui in narrativa; con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario.

La Banca, nel costituirsi, ha eccepito la prescrizione delle pretese avanzate da controparte di ripetizione di somme relativa ad operazioni effettuate oltre 10 anni prima dalla data di notifica dell'atto di citazione ed ha contestato le avverse difese sostenendo la correttezza delle clausole applicate ai rapporti bancari oggetto di giudizio.

Ha infine concluso chiedendo al Tribunale di preliminarmente, dichiarare prescritto il diritto di ripetizione della società attrice relativamente ad addebiti effettuati nel decennio anteriore al 24.10.2012 (data di notifica dell'atto di citazione); nel merito, rigettare le domande tutte proposte dagli attori in quanto sformate di ogni prova; in subordine, rigettare le domande proposte in quanto infondate in merito tutte le eccepizioni nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali dichiarando al contempo che la BANCA ha legittimamente addebitato tutte le somme contestate e che quindi è corretta la determinazione del debito quale risultante dai saldi del c/c intrattenuto dalla società attrice; ritenere e dichiarare al contempo che non vi è stato superamento del tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996; rigettare la domanda di ripetizione di indebito in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di ripetizione di indebito, attribuire alle somme da restituire gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda; rigettare la domanda di risarcimento del danno; in quanto infondata; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.

In primo luogo, va accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente spiegata dalla banca convenuta. Ed invero, il termine di prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate è, pacificamente, quello decennale ordinario ex art. 2946 c.c., non applicandosi né l'art. 2947 c.c., che si riferisce al solo risarcimento del danno, né l'art. 2948 n. 4, che riguarda la domanda di conseguire gli interessi maturati, non già la loro restituzione per indebito pagamento (Cass. Sez. Un. n. 24418/2010): tale termine decorre dalla chiusura del conto ed allorquando si stabiliscono definitivamente i rapporti di credito e debito tra le parti (cfr. sempre Cass. Sez. Un. n. 24418/2010).

Con la citata sentenza, le Sezioni Unite hanno peraltro operato un distinguo in base alla natura solutoria o meno del versamento sul conto.

Il ragionamento della Corte muove dalla considerazione preliminare che l'eccezione di prescrizione non può paralizzare l'azione di nullità delle clausole contrattuali, essendo l'azione di nullità imprescrittibile, ma solo l'azione di ripetizione di quanto indebitamente pagato, in base alla clausola nulla, nel decennio anteriore, come espressamente previsto dall'art. 1422 c.c.

Ciò significa che si prescrive solo il diritto alla ripetizione dei versamenti eseguiti dal correntista prima del decennio anteriore alla proposizione della domanda per coprire interessi non dovuti, qualificabili come pagamenti indebiti.

La prescrizione non è, invece, validamente eccepita per quelle operazioni registrate sul conto che, anche se anteriori al decennio, non consistono in versamenti del correntista di natura solutoria ma in versamenti non solutori o poste passive (addebito di interessi) non dovuti per nullità della clausola.

In sostanza, tutte le operazioni passive per il correntista, se illegittime per nullità della clausola, devono essere eliminate nel conteggio del saldo finale, anche se si tratta di annotazioni anteriori al decennio mentre con riguardo alle operazioni attive per il cliente, occorre distinguere quelle solutorie da quelle ripristinatorie.

Le prime, che consistono in pagamenti ripetibili, sono i versamenti eseguiti dal correntista su un conto corrente privo di un affidamento ed in passivo (a totale o parziale estinzione di un c.d. scoperto di conto corrente, nel quale cioè non vi è una somma messa a disposizione della banca con un'apertura di credito regolata in conto corrente o la concessione di un fido) oppure i versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso dalla banca.

Le seconde, che non consistono in pagamenti ma in atti ripristinatori della provvista, sono i versamenti eseguiti dal correntista su un conto in attivo o su un conto in passivo che non ha però superato il limite dell'affidamento concesso.

L'approdo ermeneutico delle Sezioni Unite va confermato dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 5.4.2012, dell'art. 2 comma 61 del decreto L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. decreto mille proroghe), convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10, intervenuto con una norma, definita di interpretazione autentica, il quale stabiliva che *"In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Ciò detto, con riferimento al rapporto in oggetto, deve rilevarsi che esso è stato concluso nel 1999 e non risultano comprovate dal correntista (sul quale grava l'onere della prova in quanto attore in ripetizione) concessioni di autorizzazioni allo scoperto, sicché tutti i pagamenti inizialmente effettuati risultano possedere carattere solutorio.

Correttamente, quindi, il ricalcolo del saldo dare/avere effettuato dal consulente dovrà partire dal 19.10.2002, ossia essere relativo al solo ultimo decennio del rapporto.

L'esame del contratto nr. (...) sottoscritto dalla società correntista, in data 27.5.1999 smentisce poi la dedotta indeterminatezza dei tassi di interesse, regolarmente convenuti in misura ultralegale ex art. 1284 c.c. (cfr. cass. sez. I civ. n. 4094/05 secondo la quale *"in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla L. 10 ottobre 1990, n. 287)"*.

Nulla è invece la clausola contenuta all'art. 7 delle condizioni generali di contratto che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle commissioni.

L'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999, ha invero attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.2000, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari.

La disciplina introdotta dal CICR vale per i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della relativa delibera e per quelli stipulati prima, a decorrere dal 1 luglio 2000.

L'art. 7 della delibera CICR stabilisce infatti che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30.06.00.

Resta il problema della sorte dei contratti - quale quelli per cui è causa - stipulati prima della delibera CICR e che va risolto alla luce del principio affermato dalle sezioni unite della S.C. con la sentenza n. (omissis)/04 secondo la quale:

- deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dettato dall'art. 1283 c.c.;

- è dunque nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con conseguente diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati (ove vi siano stati), ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultino computati dalla Banca.

Accertata e dichiarata nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, questi ultimi - alla luce di quanto affermato da un'ulteriore recente pronuncia delle Sezioni Unite della S.C. - devono essere calcolati (sempre per il periodo antecedente al 30.06.00) senza alcuna forma di capitalizzazione, dovendosi escludere qualunque ipotesi di integrazione legale del contratto e qualunque base negoziale che consenta l'estensione del criterio di computo degli interessi attivi (cfr. Cass. S.U. n. 24418/10).

Il che implica, ovviamente (a meno di reintrodurre diverse capitalizzazioni) l'addebito delle voci computate a titolo di interessi, alla data finale di determinazione del saldo.

Coglie poi nel segno la contestazione di parte attrice relativa all'applicazione al conto corrente in oggetto della commissione di massimo scoperto, in quanto non ben determinata nel contratto di conto corrente in oggetto.

Chiarito infatti che la c.m.s. altro non è se non la "*remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma*" (cfr. Cass. sez. III civ. n. 870/06), deve rilevarsi che, nel contratto in oggetto, è prevista l'applicazione della c.m.s. trimestrale con decorrenza dal 15.4.1991, senza individuazione della relativa base di calcolo: va quindi dichiarata la nullità della predetta clausola per indeterminazione.

Quanto, infine, alla dedotta usurarietà dei tassi convenuti, il Tribunale osserva quanto segue.

Il consulente nominato (con relazione lineare e ben motivata che si condivide appieno) ha verificato l'eventuale superamento del tasso soglia utilizzando due metodologie:

nella prima ha computato nel calcolo tutti gli interessi ed i costi che gravano sul conto corrente - in ossequio all'art. 644 c.p. - utilizzando la formula del TAEG;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

nella seconda ha effettuato detto calcolo secondo la circolare con la quale Banca di Italia si è adeguata alle prescrizioni stabilite dalla L. n. 2 del 2009.

Nel primo caso, ha verificato il superamento del cd. tasso soglia fin dalla conclusione del contratto ed ha quindi del tutto eliminato gli interessi debitori;

nel secondo caso, ha verificato che, al momento della convenzione, il tasso soglia non risultava superato, mentre è stato superato nel corso del rapporto: in questa ultima ipotesi, il consulente ha quindi ricostruito il rapporto dare/avere tra le parti sostituendo al tasso applicato dalla banca il tasso soglia del periodo.

Ritiene il decidente che, nel caso di specie, la soluzione preferibile sia la seconda.

Ed invero, ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia previsto dalla L. n. 108 del 1996, occorre senz'altro tener conto di quanto oggi previsto dal d.l. 29/11/2008 n. 185, il cui art. 2-bis (aggiunto dalla legge di conversione 28/01/2009 n. 2), al co. 2, prevede che *"gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettivo utilizzo dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 L. n. 108 del 1996. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art. 2 L. 1996/n. 108 per stabilire che il limite previsto dal 3 co. dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni"*.

Discende da questa premessa che, alla determinazione del tasso effettivo globale medio concorre la CMS solo a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con decreto ministeriale successivo all'entrata in vigore del citato decreto 185/2008, in attuazione del cit. art. 2-bis e sulla base delle *"Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura"* emanate nell'agosto 2009, sicché nel caso in esame, e venendo all'attenzione periodi precedenti, delle CMS non si deve tener conto nel calcolo del tasso di interesse, ai fini indicati.

Inoltre, il D.L. n. 394 del 2000, convertito in L. n. 24 del 2001, che ha dettato norme di interpretazione autentica della L. n. 108 del 1996, ha previsto all'art. 1 comma 1, che *"ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"* (e in proposito, la Corte Costituzionale, nella sentenza nr. 29 del 2002, ha affermato che *"l'art. 1, comma 1, del decreto- L. n. 394 del 2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone -tra le tante astrattamente possibili- un'interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla L. n. 108 del 1996, che non è soltanto pienamente compatibile con il tenore e la ratio della suddetta legge ma è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza"*).

La Suprema Corte, con la sentenza n. 15621 del 12/07/2007, ha inoltre affermato che *"la L. 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, che ha fissato la valutazione della natura usuraia dei tassi d'interesse al momento della convenzione e non a quello della dazione, non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d'interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108, senza che rilevi la pendenza successiva di una controversia riguardante le ragioni di credito di una delle parti, dovendo trovare applicazione, in tale fattispecie, l'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo"*.

Consegue a quanto premesso che, nel caso in esame, i tassi soglia risultano superati dal primo al terzo trimestre 2003: per questi trimestri, poiché il superamento del tasso soglia è stato determinato dal concreto importo del massimo scoperto raggiunto in quei periodi, la ricostruzione è stata operata dal ctu utilizzando il tasso soglia.

Ne consegue, in ultima analisi, che, secondo quanto rilevato dal consulente e, quindi, applicando alla ricostruzione le clausole previste in contratto e sostituendo con il cd. tasso soglia il tasso di interesse applicato nei periodi di superamento dello stesso, escludendo la capitalizzazione fino al 30.6.2000 ed applicando quella trimestrale dall'01.07.2000, nonché escludendo la c.m.s., alla data del 30.6.2012 il saldo dare / avere del conto corrente in oggetto era pari ad Euro 37.100,05 a debito della società attrice (quindi era inferiore alla somma risultante dagli estratti conto).

Va poi rigettata la domanda di risarcimento del danno, tenuto conto, da un lato, che comunque la società è risultata debitrice, dall'altro, che non sono stati fomenti elementi a riprova della sussistenza dei lamentati danni.

In considerazione della parziale soccombenza della banca opposta, sussistono giusti motivi per porre il 50% delle spese di giudizio (complessivamente liquidate in Euro 5.400,00, di cui Euro 500,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge) a carico della banca e compensare l'ulteriore 50%.

Pone le spese di consulenza a carico della banca soccombente.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Palermo, Quinta Sezione Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da società correntista in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:

dichiara che, alla data del 30.6.2012 il saldo dare / avere del conto corrente nr. (omissis) acceso presso la Banca, era pari ad Euro 37.100,05 a debito della società attrice;

rigetta ogni ulteriore domanda;

pone il 50% delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.400,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, a carico della Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, compensando l'ulteriore 50%, con distrazione in favore del procuratore costituito.

pone le spese di consulenza definitivamente a carico di Banca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Così deciso in Palermo, il 12 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2016.

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***